

legislatore statale, è, perciò, quello della realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria".

Anche da ultimo, con **sentenza n. 142/2013**, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la incostituzionalità della legge della Regione Abruzzo che, in contrasto con l'art. 14 della legge 157/1992, aveva illegittimamente introdotto l'istituto del comparto unico sulla fauna migratoria, così eludendo l'intento del Legislatore statale di realizzare uno "*stretto vincolo*" tra il cacciatore ed il territorio, anche mediante la realizzazione di ripartizioni territoriali vicine agli interessati e la valorizzazione del ruolo della comunità.

Orbene, può fondatamente affermarsi gli aspetti di cui sopra non solo non sono stati mai stati sino ad oggi adeguatamente considerati dal Legislatore regionale, ma anzi sono stati sostanzialmente disattesi!

Ed invero, l'effetto concreto della disposizione regionale di cui si contesta la legittimità costituzionale è quello di consentire l'accesso e la mobilità ESPONENZIALE di circa 50.000 cacciatori regionali per il prelievo della selvaggina sia stanziale che migratoria IN BEN N. 8 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, rappresentati nell'ordine:

- dall'A.T.C. di residenza (l'unico spettante secondo il criterio del legame cacciatore-territorio);